

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI SPESA n. 3 del 22/04/2022

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE ACI DI TARANTO

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, come novellato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 di conversione, con modificazione, del D.L. n.76/2020 (decreto semplificazioni), mediante scambio di PEC, fuori MEPA e previa indagine conoscitiva del mercato di riferimento, del servizio di sanificazione degli ambienti, per i locali, uffici ed archivi, dell'Unità Territoriale ACI di Taranto, fino a un massimo di 6 interventi a chiamata entro il 31 maggio 2023, in conformità alle prescrizioni indicate nella Circolare Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 in materia di emergenza epidemiologica da "COVID19" e secondo le necessità dell'Ente.
CIG Z1835D5A0C

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23.01.2020, ai sensi dell'art.2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nella seduta dell'8 aprile 2021;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017, del 8 aprile 2019 e del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27.01.2021;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, redatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 06.11.2012, n. 190 ed approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente con deliberazione del 23.03.2021, su delega del Consiglio Generale del 27.01.2021;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile, del 24 luglio 2013, del 22 luglio 2015 e del 9 dicembre 2020, che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. 2018/21 del 27.05.2021 della Direzione Risorse Umane e Organizzazione con il quale è stato conferito al sottoscritto, con decorrenza 1° giugno 2021 e scadenza al 31 maggio 2023, l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di Taranto;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nel-

la seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2022, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 26 ottobre 2021;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2022, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n.3811 del 16 dicembre 2021 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2022, ha stabilito in € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo n.50/2016, "*Codice dei contratti pubblici*, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come implementato e modificato dal decreto legislativo n.56/2017, dalla Legge n.55/2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.32/2019, dalla Legge n.120/2020, di conversione, con modificazioni del D.L. n.76/2020 e modificato dall'art. 5 del D.L. n.77/2021 come novellato dalla legge 108/2021, di conversione, con modificazione del D.L. n.77/2021;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione del 10 novembre 2021, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2022, fissando in € 215.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dal comma 130 dell'art.1 della Legge n.145/2018 il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo contabili"

dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, nonché al Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32 convertito con legge 14 giugno n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;

VISTO l'art.36 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., come sostituito dall'art.1 della Legge n.120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.76/2020, come modificato dalla Legge n.108/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.77/2021, che prevede le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., in particolare il comma 2, lett.a);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, ultimo inciso, del Codice, per lo svolgimento delle procedure di affidamento sotto la soglia di rilievo comunitario, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, sul quale si può acquistare con ordine Diretto (ODA), Richiesta di Offerta (RdO) e Trattativa Diretta;

VISTI, in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento, gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., l'art.31 del Codice dei contratti pubblici (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento*), nonché le Linee Guida n.3 “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*”, emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11.10.2017;

VISTO l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a trattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTE le norme, le circolari e le ordinanze emanate in materia dalle Autorità competenti per fronteggiare la pandemia da Covid-19, le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione che hanno più volte regolato il lavoro agile come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e con le quali sono state diramate prescrizioni per garantire la sicurezza ai dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione nonché le "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021", che presentano una panoramica relativa all'ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell'infezione COVID-19, basandosi sulle più recenti evidenze scientifiche relative alla trasmissione del SARS-CoV-2, evidenziando procedure e sistemi di sanificazione/disinfezione generati in situ e altre tecnologie utilizzabili per la sanificazione degli ambienti di strutture non sanitarie, compreso il miglioramento dell'aria degli ambienti e descrivendo per i diversi sistemi di sanificazione/disinfezione gli aspetti tecnico-scientifici, l'ambito normativo e il pertinente uso;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 in merito alle misure di contenimento e prevenzione della diffusione del Covid-19 e successivi aggiornamenti in materia;

VISTE, altresì, le *Indicazioni operative per interventi di pulizia e sanificazione degli uffici*” inviate dal Servizio Patrimonio in data 24.04.2020 con le quali, al fine di dare attuazione alle prescrizioni contenute nell'Accordo richiamato, si forniscono i criteri e le direttive utili per l'espletamento degli interventi periodici di sanificazione e quotidiani di disinfezione degli ambienti di lavoro e delle aree comuni all'utenza;

VISTI i Protocolli di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro attualmente vigenti e siglati tra l'Amministrazione Centrale e le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Funzione Centrali 2016/2018, e delle contrattazioni decentrate aventi ad oggetto l'accordo territoriale integrativo dei predetti Protocolli;

VISTI il *“Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da “Covid-19” del 3 aprile 2020 e l'Accordo tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali dell'8 aprile 2020*, che hanno convenuto la necessità, nell'ambito delle misure da adottare per contenere la diffusione del contagio e mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico *“assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell'utenza”*;

CONSIDERATA la fine, al 31 marzo 2022, del periodo di emergenza sanitaria emanato dal Governo e in attesa della definizione dei nuovi protocolli di regolazione delle misure di salute e sicurezza dei lavoratori al termine dell'emergenza sanitaria.

EVIDENZIATA, alla luce di quanto suesposto, la necessità di procedere comunque in via precauzionale, stante l'andamento attuale della pandemia da COVID19, a periodici interventi di sanificazione e/o, ove previsto, a sanificazioni in caso di patologia COVID19 tra i dipendenti, al fine di assicurare la costante salubrità degli ambienti di lavoro, a tutela dei dipendenti, degli utenti e dei terzi in genere, tenuto conto delle esigenze della sede, dell'evoluzione della situazione epidemiologica nonché dei provvedimenti, normativi e regolamentari, che saranno adottati in merito;

VISTO che l'affidamento del servizio in argomento è stato inserito preventivamente nell'Avviso indicativo della Programmazione degli acquisti per il biennio 2022-2023, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione *“Amministrazione trasparente”*;

RITENUTO di strutturare l'affidamento *“a consumo”* prevedendo, sulla base degli attuali e prevedibili fabbisogni, un totale di massimo 6 interventi di sanificazione da svolgersi fino al 31 maggio 2023, riservandosi la facoltà di richiederne in un numero inferiore ovvero di richiedere gli interventi anche oltre la scadenza del termine, qualora non si sia usufruito di tutti gli interventi e ne permanga la necessità;

CONSIDERATO che il servizio, rivolto ad eliminare batteri ed agenti contaminanti, mediante l'utilizzo di specifici prodotti chimici e procedure certificate, dovrà essere affidato a società specializzate e qualificate, in possesso di personale competente e di dotazioni strumentali adeguate e certificate, in conformità alle prescrizioni indicate nella Circolare Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;

RITENUTO di assumere la responsabilità del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che il contratto stipulato con la Società Splendor Sud srl, per effetto della determinazione di affidamento n. 1 del 23 febbraio 2021, per n. 5 cicli di sanificazione, è venuto in scadenza al 31 marzo 2022 (come da proroga nella determinazione n. 5 integrativa del 28 dicembre 2021);

RITENUTO di interpellare la Società ECOIMEL SOC. COOP., individuata a seguito di preliminare indagine di mercato svolta nel rispetto dei principi di cui all'art.30 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., mediante l'invio di tre PEC, a 3 operatori economici, che risulta dotata delle strumentazioni e delle professionalità adeguate, specializzate e qualificate, per svolgere il servizio in conformità alle prescrizioni indicate nella Circolare Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;

VISTO che a seguito di richiesta di chiarimenti con PEC protocollo UPTA0002553/22 la suddetta Società ha confermato che, l'attività di sanificazione, verrà preceduta da quella di pulizia, in conformità alle prescrizioni indicate nella Circolare Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;

VALUTATA l'offerta economica pari ad €. 1320,00 oltre IVA, pervenuta a mezzo PEC, protocollo UPTA00002474/22 del 25/03/2022, al costo onnicomprensivo di €. 220,00 oltre IVA ad intervento, fino ad un massimo di 6 interventi fino al 31 maggio 2023, economicamente conveniente rispetto all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni e rispetto al confronto del preventivo di spesa pervenuto da altro operatore economico interpellato ed adeguata, sotto il profilo tecnico, sulla base dell'analisi del piano degli interventi e delle schede tecniche delle attrezzature e dei prodotti utilizzati, delle note di chiarimento su esposte, a garantire un'adeguata sanificazione degli ambienti di lavoro, in linea con le prescrizioni contenute nella Circolare del Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;

ESPOSTO che, in considerazione delle condizioni di svolgimento del servizio, non sussistono rischi di natura interferenziale in conformità a quanto previsto dall'art.26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008;

RICHIAMATA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 che ha approvato le Linee Guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici”* aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e, successivamente, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

RAPPRESENTATO che è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, come novellato dall'art.1, comma 1, lett.a) della Legge 120/2020, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00;

PRESO ATTO che, in considerazione del valore stimato del servizio **inferiore ad € 5.000,00, oltre IVA, non sussiste l'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto** e, pertanto, si procede nella forma tradizionale, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, nel rispetto, comunque, dei principi di rotazione, trasparenza, proporzionalità e concorrenza;

VALUTATO, altresì, che il ricorso alla suddetta procedura risulta rispondente ai principi di semplificazione, tempestività, proporzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa;

TENUTO CONTO che la Società ha prestato idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR. n.445/2000, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, nell'ambito delle verifiche di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., la Società risulta:

- regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento;
- in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;
- priva di annotazioni sul Casellario Informativo tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;

PRESO ATTO che la Società ha debitamente sottoscritto il Patto d'integrità ed è stata edotta degli obblighi derivanti dal *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”* di cui al D.P.R. n.62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

DATO CONTO che l'affidamento è stato formalizzato, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, nella forma dello scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n. - Z1835D5A0C;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle Procedure Amministrativo- Contabili” dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di **affidare**, come novellato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 di conversione, con modificazione, del D.L. n.76/2020 (decreto semplificazioni), ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del DLgs n.50/2016 e s.m.i., alla **Società Ecoimel Società Cooperativa**, con sede in Taranto alla Via Lago di Misurina n. 24, P.IVA 02809260736, l'esecuzione del **servizio di sanificazione degli ambienti**, per i locali, uffici ed archivi, dell'Unità Territoriale ACI di Taranto, fino a un **massimo di 6 interventi a chiamata** entro il 31 maggio 2023, o oltre tale data ove non si sia usufruito di tutti gli interventi e ne permanga la necessità, verso il **corrispettivo complessivo massimo di € 1320,00 oltre IVA**, costo per singolo intervento di sanificazione € 220,00, oltre IVA, in conformità alle prescrizioni indicate nella **Circolare Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020** in materia di emergenza epidemiologica da “COVID19” nonché alle indicazioni contenute nella PEC di indagine di mercato (UPTA/0002109/22), di chiarimenti (UPTA/0002553/22) e di affidamento del servizio (UPTA/0002653/22) e secondo le necessità dell'Ente.

Di stabilire che l'affidamento sarà strutturato “a consumo”, sulla base delle effettive necessità della sede, tenuto conto della durata della pandemia da COVID19 e dei provvedimenti, normativi e regolamentari, che saranno adottati in merito all'evoluzione della situazione epidemiologica, riservandosi la facoltà di richiederne in un numero inferiore ovvero di richiedere gli interventi anche oltre la scadenza del termine del 31 maggio 2023, qualora non si sia usufruito di tutti gli interventi e ne permanga la necessità.

Di stabilire che gli importi verranno liquidati, per ogni singolo intervento, previa verifica della corretta esecuzione e del rilascio della relazione e della certificazione attestante la sanificazione svolta in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, corredata delle indicazioni in merito allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai DPI.

Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze.

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n. 410718001 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2022-2023 all'Unità Territoriale ACI di Taranto, quale Unità Organizzativa Gestore 4871, C.d.R. 4871 suddiviso nel modo seguente:

- per un importo pari ad €. 880,00, oltre IVA, per l'esercizio finanziario 2022;
- per un importo pari ad €. 440,00, oltre IVA, per l'esercizio finanziario 2023.

Il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare e verrà effettuato con le modalità di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Di dare atto che:

- la Società ha sottoscritto il Patto d'integrità ed è stata resa edotta delle disposizioni contenute nel “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. n.62 / 2013 e nel Codice di comportamento dell'Ente.
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Ecoimel Soc Coop con validità fino al 26 luglio 2022;
- è stata verificata l'assenza di procedure concorsuali in atto tramite visura CCIAA;

- l'affidamento è stato formalizzato, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.

Di assumere in capo al sottoscritto il ruolo di responsabile del procedimento e di svolgere tale funzione ai sensi dell'art.31 del Codice dei contratti;

Di disporre che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

Di dare atto che il sistema dell'ANAC ha attribuito alla presente procedura il numero di Smart CIG n. Z1835D5A0C.

Di dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura :

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

Il Responsabile
Unità Territoriale ACI di Taranto
(dott. Maurizio Serafini)